



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n.10/22

Dec. n. 17/22

Il giorno 28 luglio 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo presentato dal M.C. "GAERNE", nell'interesse del pilota Matteo RUBIN per presunte anomalie di cronometraggio nell'ambito della manifestazione di Campionato Italiano Enduro Epoca Gruppo 5 - cod. NAZEF008 - svoltasi presso l'impianto di Tempio Pausania (OT) il 24 aprile 2022.

In particolare, il reclamante ha esposto di aver riscontrato numerose discrepanze nei tempi riportate dal tabellone all'uscita delle prove (soprattutto CROSS TEST 2 ed ENDURO TEST 1) rispetto a quelli riportati e stampati nelle classifiche ufficiali FICR, a suo dire, successivamente rimodificati. Ha, inoltre dedotto che il concorrente n. 473 ha partecipato alla gara del 24.4.2022 con una

moto non iscritta al Registro Storico F.M.I. e che, di conseguenza, non poteva essere inserito nelle relative classifiche.

Il G.S.N., esaminati il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, in particolare i rapporti redatti dagli ufficiali preposti alla predetta manifestazione, nonché le verifiche effettuate dal responsabile regolarità GR 5,

OSSERVA

Il reclamo è infondato.

Invero, fermo restando che i motivi di gravame non risultano assistiti da sufficienti elementi probatori, ma, anzi, paventano – addirittura – una “eccezione” al regolamento di categoria da parte dei commissari preposti alla citata manifestazione di Tempio Pausania verso un pilota in possesso, testualmente, di *“un notevole palmarès”*, nel merito, val bene rilevare quanto segue.

Innanzitutto, le presunte discrasie relative al cronometraggio, asseritamente riscontrate fra i tempi segnalati dal tabellone e quello rilevato dai cronometristi non hanno ragione di essere, atteso che tutte le informazioni che compaiono sul tabellone nel corso della gara o alla fine di essa, hanno carattere puramente indicativo e non ufficiale, costituendo, invece, il risultato finale (ed ufficiale) solo ed esclusivamente il rilevamento dei tempi che scaturisce attraverso il “doppio riscontro” dei cronometristi stessi, effettuato con il trasponder del mezzo, prima, e con lo strumento “master”, dopo.

In ogni caso, è utile ricordare che, ai sensi dell’art. 8, par. 8 del Regolamento Moto d’Epoca, Titolo IX - CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÀ GRUPPO 5, il responso dei cronometristi è inappellabile.

Per ciò che concerne il pilota n. 473, sebbene la moto con cui il medesimo ha partecipato alla gara in questione non risulta iscritta al Registro Storico F.M.I., va osservato che egli ha preso parte alla manifestazione *de qua* in virtù del disposto dell'art. 4.1 del citato Regolamento, senza che, però, il punteggio eventualmente acquisito possa essere riportato nella relativa classifica (che, tra l'altro, non risulta, allo stato, ancora pubblicata).

Ciò posto, le doglianze di cui al reclamo risultano non solo inconsistenti, ma anche del tutto avulse dal contesto regolamentare di riferimento ed innanzi richiamato.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il reclamo.

Depositata il 28 luglio 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- MC GAERNE;
- Rubin Matteo;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;

- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Moto d'Epoca;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.